

PROF. ANGELO CHIANALE
NOTAIO
Via Pietro Micca n. 22 - 10122 TORINO
Tel. 011.56.411 - Fax 011.53.84.04

REPERTORIO 76106 RACCOLTA 34266
Verbale dell'Assemblea dell'Associazione **"AMICI DELLA FILARMONICA '900 del Teatro Regio di Torino"**, con sede in Torino (TO).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore dodici e trentacinque.

(28/10/2014)

In Torino, via Pietro Micca n. 22 nel mio studio.

Avanti me Angelo CHIANALE Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, è comparso il signor:

- ALFIERI Fiorenzo, nato a Polignano a Mare (BA) l'11 settembre 1943, domiciliato in Torino, presso la sede dell'associazione di cui infra di cui infra, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione

"AMICI DELLA FILARMONICA '900 del Teatro Regio di Torino", con sede in Torino (TO), piazza San Carlo n. 206, codice fiscale 97747510010,

della cui personale identità sono certo, il quale mi dichiara che in questi luogo, giorno e ora si tiene l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - Approvazione per atto pubblico delle modifiche dello statuto dell'associazione;

2 - varie ed eventuali.

Il Comparente, nella sua qualità, assume la Presidenza dell'Assemblea, mi incarica di redigerne il verbale e constata:

- che sono presenti in proprio e per delega numero venticinque (di cui dieci in proprio e quindici per delega) associati su numero 35 (trentacinque) associati, costituenti quindi la maggioranza degli aventi diritto al voto;

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di esso comparente, Presidente e del signor AMBROSIO Renato, Segretario e del signor VILLATA Piero, Consigliere, essendo assenti giustificati i signori ACUTO JACOBACCI Enrica, Vice Presidente, EL HADDAD Elias, Tesoriere;

- che sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti i signori MAROCCO Luciano e CAVALITTO Giorgio e LODI Nicola.

Il Presidente verificata la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, constata altresì che la presente Assemblea è pienamente valida per deliberare sull'Ordine del Giorno sopra riportato, in merito al quale tutti i presenti si dichiarano edotti.

Il Presidente ricorda in primo luogo agli associati che:

. l'Associazione è stata costituita in data 26 ottobre 2011 con scrittura privata da me autenticata 69372/30160 (registrata al I Ufficio delle Entrate di Torino il 14 giugno 2013 al n. 27422/1t);

. il primo bilancio di esercizio, relativo a un periodo della durata di 14 mesi,

è stato approvato dall'assemblea in data 8 giugno 2013;

. nella medesima seduta dell'8 giugno 2013 l'assemblea ha approvato un nuovo testo di Statuto, recante prime modifiche necessarie per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione;

. il secondo bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è stato approvato dall'assemblea in data 28 maggio 2014.

Il Presidente fa quindi presente agli associati la necessità di modificare ulteriormente lo Statuto dell'Associazione, al fine di procedere con la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica presso la Regione Piemonte e di approvare il nuovo testo dello statuto stesso per atto pubblico, e ne espone il contenuto.

In particolare, il Presidente illustra l'opportunità di:

a) modificare l'art. 11 del vigente statuto sociale prevedendo per la delibera di scioglimento dell'associazione il quorum deliberativo dei tre quarti degli associati;

b) introdurre un nuovo articolo 16 (sedici) appositamente dedicato allo scioglimento dell'associazione, del seguente tenore letterale:

""ARTICOLO 16

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio in allora residuo verrà devoluto ad altra Associazione senza scopo di lucro ma con finalità analoghe operante nel territorio della Regione Piemonte."";

con rinumerazione degli articoli successivi.

Infine il Presidente propone di modificare la denominazione dell'associazione "AMICI DELLA FILARMONICA '900 del Teatro Regio di Torino" a "AMICI DELLA FILARMONICA TEATRO REGIO TORINO" in breve denominabile anche "Amici della Filarmonica TRT", con conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale, nel seguente nuovo testo:

""ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 206, l'Associazione senza fini di lucro ed avente struttura democratica, denominata:

"AMICI DELLA FILARMONICA TEATRO REGIO TORINO" in breve denominabile anche "Amici della Filarmonica TRT"."".

L'Assemblea degli associati, udita la relazione del Presidente, procede alla votazione di quanto esposto.

Il Presidente ne accerta quindi i risultati e dà atto che dall'esito dell'accertamento, l'assemblea ha deliberato unanime con voto palese:

1) di approvare il nuovo statuto dell'associazione portante le modifiche già deliberate dall'assemblea in data 8 giugno 2013 nonché quelle sopra esposte dal Presidente, quale Statuto nella nuova versione si allega al presente atto (Allegato **A**) dispensatamene la lettura, per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio;

2) di delegare il Presidente per effettuare tutte le pratiche occorrenti al fine di ottenere l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica presso le autorità competenti, con facoltà di apportare allo statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dalle stesse autorità.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il

Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore dodici e quarantotto.

Le spese del presente atto ed accessorie sono a carico dell'Associazione.

Del che richiesto ricevo il presente Verbale che leggo al Componente il quale a mio interpello lo approva e meco Notaio lo sottoscrive alle ore dodici e cinquanta.

Dattiloscritto in conformità di legge da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio occupa cinque pagine di due fogli.

In originale firmato

Vittorio ALFIERI

Angelo CHIANALE Notaio

-----INSERZIONE-----ALLEGATO "A"-----

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 206, l'Associazione senza fini di lucro ed avente struttura democratica, denominata:

"AMICI DELLA FILARMONICA TEATRO REGIO TORINO" in breve denominabile anche "Amici della Filarmonica TRT".

ARTICOLO 2

FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge la propria attività esclusivamente nel territorio della Regione Piemonte.

Opera nel campo della promozione della cultura e dell'arte in particolar modo per:

- a) favorire la divulgazione della cultura musicale contemporanea;
- b) promuovere la ricerca e nuove forme di sperimentazione nell'ambito della musica contemporanea;
- c) contribuire alla scoperta e alla realizzazione professionale di giovani talenti formati nel campo della musica contemporanea;
- d) favorire la diffusione dell'attività concertistica della Filarmonica Teatro Regio Torino al di fuori dei confini cittadini in modo da raggiungere ambiti diversi;
- e) incontrare nuove fasce di pubblico con orientamento al mondo dei giovani e di chi non è aduso alla musica cosiddetta "colta".

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini programma attività ed eventi culturali di vario tipo - quali concerti, concorsi, conferenze e dibattiti - e si adopera nella concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore della "Associazione Filarmonica Teatro Regio Torino" e/o a favore di altri enti senza scopo di lucro che operano nel settore della promozione della cultura e dell'arte. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 3

DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

SOCI

Possono essere soci cittadini italiani o stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché enti pubblici e privati che condividano le finalità dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono soci fondatori dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato all'Atto Costitutivo; sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che, interessate agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di Socio Onorario alle persone fisiche e giuridiche che, a proprio insindacabile giudizio, ne abbiano conseguito il merito e conferire loro cariche societarie.

Ai soci in essere al 31 dicembre 2011 spetterà il titolo onorifico di Socio Fondatore.

ARTICOLO 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti ad accettare lo Statuto e le finalità dell'Associazione.

Hanno il dovere di attenersi alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Interno, nonché alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di voto nell'Assemblea e sono tenuti, eccettuati i soci onorari, a versare ogni anno la quota stabilita dal Consiglio Direttivo; se in mora per un biennio consecutivo, decadono automaticamente dalla qualità di socio.

I diritti di partecipazione all'Associazione non possono essere trasferiti a terzi a qualsiasi titolo.

Il socio può dimettersi mediante motivata lettera raccomandata ma deve, preventivamente, corrispondere per intero la quota sociale per l'anno in corso.

Chi intende associarsi deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, che comporta l'accettazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera, a suo giudizio inappellabile, sull'ammissione e sull'esclusione dei soci senza necessità di motivazione.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- 1) dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- 2) mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale ad adempiere da parte del Consiglio Direttivo;
- 3) allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, con ricorso al Consiglio che decide in via definitiva.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o dei contributi versati, né può vantare pretese sul patrimonio sociale.

Il socio espulso può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esclusione, al Presidente che entro quindici giorni convoca il Consiglio Direttivo per esaminare le controdeduzioni del socio. Il ricorso non sospende l'efficacia dell'esclusione.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione

di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ARTICOLO 6

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni, mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, che diverranno direttamente o indirettamente di proprietà dell'Associazione, espressamente destinati a patrimonio;
- da eventuali erogazioni, eredità, donazioni, lasciti e ogni altro tipo di liberalità fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione a patrimonio;
- dalla prima quota associativa versata alla costituzione dai soci fondatori.

L'Associazione trae i mezzi finanziari per il funzionamento da:

- i contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti;
- le quote versate annualmente dai soci ordinari e fondatori;
- i versamenti volontari degli associati;
- le sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, se non espressamente destinati a patrimonio;
- i proventi derivanti dalle iniziative dell'Associazione;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità e le attività statutarie previste.

Tutte le entrate sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il rendiconto e lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 8

AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 10

GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le cariche dell'Associazione sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso a piè di lista di spese preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea nomina i membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti e delibera:

- a) sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) sugli eventuali regolamenti interni e relative variazioni;
- c) sui bilanci preventivi e consuntivi;
- d) sulla relazione del consiglio Direttivo relativa all'andamento economico, culturale ed artistico dell'Associazione;
- e) sull'esclusione dei soci proposta dal Consiglio Direttivo;
- f) sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- g) su ogni altro oggetto pertinente all'Associazione che non sia espressamente riservato alla competenza del Presidente o del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza di ambedue, dal socio presente con maggiore anzianità associativa; in caso di soci con uguale anzianità dal più anziano di età.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso inviato almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante telegramma, telefax o via e-mail; in caso di urgenza con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione, e qualunque sia in numero degli intervenuti in seconda convocazione, qualsiasi sia l'oggetto della delibera, in deroga a quanto disposto dall'articolo 21 del Codice Civile comma secondo.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le assemblee dei soci si potranno svolgere anche per teleconferenza, videoconferenza o audio-conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Di ciascuna Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dallo stesso nominato.

ARTICOLO 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti (soci o non soci) variabile da tre a cinque secondo la predeterminazione dell'Assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere; altri eventuali speciali/temporanei incarichi potranno essere conferiti oltre che ai componenti del Consiglio Direttivo anche a terzi non soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo dura in carica solo fino all'approvazione del bilancio del secondo esercizio sociale. Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio decada o si dimetta dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione cooptando un nuovo Consigliere che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio da confermarsi però alla prima Assemblea successiva alla sua cooptazione.

L'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio qualora per qualsiasi motivo abbia a decadere la metà dei membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza nel proprio ambito il Presidente e uno o più Vice Presidente.

Al Consiglio spetta di :

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi o consuntivi;
- definire le diverse categorie di soci;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- stabilire l'importo delle quote associative;
- conferire la qualifica di Socio Onorario;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci nei casi previsti dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non competano all'Assemblea;
- formulare il programma di attività annuale;
- nominare e revocare un Comitato Esecutivo, stabilendone il numero dei componenti, i compiti, le funzioni e la durata.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, quando questi ne ravvisi l'opportunità o quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o da dieci soci.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso inviato almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante telegramma, telefax o via e-mail; in caso di urgenza con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza di ambedue, dal socio presente con maggiore anzianità associativa; nel caso di soci con uguale anzianità dal più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri, e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le riunioni del consiglio direttivo si potranno svolgere anche per teleconferenza, videoconferenza o audio-conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la

riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Di ciascuna adunanza viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dallo stesso nominato.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio con poteri di delega al Vice Presidente o ai singoli membri del Consiglio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, assume i provvedimenti necessari, riferendone agli organi competenti alla prima riunione successiva.

ARTICOLO 14

VICE PRESIDENTE

Il Vice o i Vice Presidente sono nominati dal Consiglio nel numero dallo stesso fissato.

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza o impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di associazione, con potere di rappresentanza allo stesso conferito dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15

REVISORI DEI CONTI

Il controllo sulla contabilità e sulla amministrazione dell'Associazione in relazione alle norme statutarie e regolamentari è demandato ad un Collegio di Revisori dei Conti costituito da tre membri scelti preferibilmente tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; essi sono nominati ogni tre anni dall'Assemblea e sono rieleggibili.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere a atti di ispezione e controllo.

I Revisori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio in allora residuo verrà devoluto ad altra Associazione senza scopo di lucro ma con finalità analoghe operante nel territorio della Regione Piemonte.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere, anche per l'interpretazione del presente Statuto, tra l'Associazione e i soci, ovvero tra i soci, dovrà essere devoluta alla definizione inappellabile di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri i quali giudicheranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta (60) giorni dalla nomina.

La decisione avrà effetto di accordo assunto direttamente tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo o in caso di più di due parti, dal Presidente della Corte d'Appello di Torino il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ARTICOLO 18

NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme in materia contenute nel Codice Civile.

In originale firmato

Vittorio ALFIERI

Angelo CHIANALE Notaio